

Circolare n. 2

Pieve di Soligo, 21.01.2013

Spett.  
Sigg.ri Clienti  
Loro sedi

**Oggetto: Novità in tema di collaborazioni a progetto e di "false" partite iva. (L. 92/2012 – riforma del lavoro)**

**Indicazioni del Ministero del Lavoro sui contratti a progetto e sulle "false" partite iva**

Con due recenti circolari (n. 29 del 11/12/12 e n. 32 del 27/12/12), il Ministero ha emanato alcuni chiarimenti in tema di contratti a progetto e "false" partite iva al fine di contrastare l'utilizzo di forme strumentali per mascherare rapporti di lavoro subordinato.

**-- Contratti a progetto --**

Tali contratti vanno obbligatoriamente ricondotti ad un "progetto" che deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale: è richiesta, infatti, la "*descrizione*" (e non più la semplice "indicazione") del progetto "**con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire**". Il progetto deve quindi essere collegato ad un risultato finale, obiettivamente verificabile (es.: sviluppo di un certo software e non la semplice gestione dello stesso). Il progetto deve quindi essere "specifico" e non generico ed avere una autonomia di contenuti ed obiettivi; non può quindi riguardare dei compiti semplicemente esecutivi e ripetitivi. Il collaboratore a progetto dovrà avere una propria autonomia operativa e non eseguire solamente dei compiti assegnati o, peggio ancora, ripetitivi.

Il Ministero presenta poi un elenco di attività che non è possibile ricondurre ad un progetto (e che saranno dunque ricondotte, dagli ispettori, ad un'attività di tipo subordinato), tra le quali vi sono ad esempio:

- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- magazzinieri;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e video terminalisti;
- addetti alla somministrazione di cibi e bevande.

Viene inoltre indicato che il compenso spettante al collaboratore non può essere inferiore alla retribuzione minima di un lavoratore subordinato del medesimo settore di attività.

**Le sanzioni** previste in linea generale:

- a) per la mancata individuazione (o per la carenza dei requisiti predetti) di un progetto, oppure
- b) per lo svolgimento in maniera non autonoma (con modalità analoghe, dunque, ad un dipendente) della collaborazione

**sono la conversione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

Le nuove regole valgono esclusivamente per i contratti stipulati dopo il 18/07/2012.

### -- "False" partite iva --

Le nuove regole tendono a "smascherare" i rapporti monocommittenza fra un "falso" soggetto partita iva ed una impresa.

Viene perciò introdotta una presunzione che, al verificarsi di alcuni presupposti (salva prova contraria), fa considerare un rapporto "monocommittenza" come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Le condizioni da verificare, affinché il rapporto sia considerato in realtà una collaborazione coordinata e continuativa, devono essere almeno 2 delle seguenti:

- il rapporto deve avere durata superiore ad 8 mesi nell'arco di due anni consecutivi (ovvero 241 giorni, anche non continuativi);
- il corrispettivo (fatturato) di tale collaborazione deve essere almeno pari all'80% dei corrispettivi incassati dal soggetto partita iva nell'arco di 2 anni consecutivi;
- il soggetto partita iva può usufruire di una posizione fissa di lavoro presso il committente.

La presunzione predetta viene meno alternativamente:

- a) se il "presunto" collaboratore dimostra sia di avere conoscenze teoriche o capacità pratiche nell'ambito dell'attività in cui sta operando, sia che il reddito annuo che percepisce da attività di lavoro autonomo è non inferiore al 125% del minimale di reddito (€ 14.930) stabilito dalla legge per i contributi previdenziali;
- b) se l'attività è svolta da una persona iscritta ad un ordine professionale.

**La sanzione** in caso di attuazione della presunzione è quella di "convertire" il rapporto con la "falsa" partita iva in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Successivamente viene verificato se si è in presenza di un progetto (come in precedenza descritto); in caso non vi sia progetto si ricade nella situazione di considerare il rapporto come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso invece il rapporto venga ricondotto ad un co.co.co., si dovrà effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS; se il collaboratore era già iscritto, lo stesso chiederà rivalsa al datore di lavoro, della parte di contributi previdenziali a carico di quest'ultimo.

Le nuove regole valgono per i contratti stipulati dopo il 18/07/2012; i rapporti stipulati in precedenza dovranno essere "adeguati" entro 12 mesi da tale data.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studioconsulenza